



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2011
COM(2011) 230 definitivo

2011/0095 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

**relativa a una posizione dell'Unione in merito a una decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione UE – Montenegro che ne modifica il regolamento
interno**

RELAZIONE

- (1) A norma dell'articolo 124 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, che è entrato in vigore il 1° maggio 2010, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni, precisando nel suo regolamento interno la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
- (2) Il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni dell'Unione europea e le autorità montenegrine si sono detti interessati all'istituzione di due comitati consultivi misti per organizzare il dialogo e la cooperazione tra le loro parti sociali, gli altri rappresentanti della società civile e le rispettive autorità regionali e locali. A tal fine, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve modificare il proprio regolamento interno.
- (3) La Commissione propone pertanto che il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituisca due comitati consultivi misti:
 - un comitato consultivo misto rappresenterà le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile in considerazione del forte interesse espresso al riguardo dall'Unione europea, rappresentata dal Comitato economico e sociale europeo, e dal Montenegro, rappresentato dalle sue parti sociali e dalle altre organizzazioni della società civile.
 - L'altro comitato consultivo misto rappresenterà le autorità locali e regionali di entrambe le Parti in considerazione del forte interesse espresso al riguardo dall'Unione europea, rappresentata dal Comitato delle regioni dell'Unione europea, e dal Montenegro, rappresentato dai rappresentanti eletti delle sue autorità locali e regionali.
- (4) Detti comitati consultivi misti costituiranno sedi di dialogo e cooperazione tra le parti sociali, le altre organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali dell'Unione europea e del Montenegro, che possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. Il dialogo e la cooperazione in questi consessi permetteranno di preparare, da un lato, il futuro lavoro con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e, dall'altro, l'adesione del Montenegro all'Unione europea; di agevolare gli scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sugli sviluppi della politica economica, sociale e regionale dell'UE e del processo di adesione; di favorire gli scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale; di discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e della strategia di preadesione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione potrà inoltre consultare – anche se questo rimane a sua intera discrezione - i comitati consultivi paritetici prima di prendere decisioni nei settori pertinenti.

- (5) L'istituzione dei comitati consultivi paritetici proposti non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE, poiché le spese dei partecipanti del Montenegro e dell'Unione europea vengono coperte, rispettivamente, dal Montenegro e dal bilancio del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni dell'Unione europea.
- (6) In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 29 marzo 2010 riguardante la conclusione del summenzionato accordo di stabilizzazione e di associazione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla posizione dell'Unione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Montenegro che ne modifica il regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 101,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione, del 29 marzo 2010, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro (di seguito "Montenegro"), dall'altra, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 120 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 124 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Il medesimo articolo dell'accordo prevede inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisi la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

DECIDONO:

Articolo unico

La posizione che l'Unione europea deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, relativamente all'istituzione del comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e alla modifica del regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione a norma dell'articolo 124 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Decisione n. 1/2011 del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE – Montenegro, del 20 giugno 2011, recante modifica della decisione n. 1/2010 che adotta il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione in vista dell'istituzione di un comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e di un comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro (di seguito "Montenegro"), dall'altra, in particolare l'articolo 124,

considerando quanto segue:

- (7) Il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali, le altre organizzazioni della società civile e le autorità regionali e locali dell'Unione europea e del Montenegro possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea.
- (8) Si ritiene opportuno organizzare tale cooperazione mediante l'istituzione di due comitati consultivi misti, uno tra il Comitato economico e sociale europeo, da una parte, e le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro, dall'altra, e l'altro tra il Comitato delle regioni dell'Unione europea, da una parte, e i rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali del Montenegro, dall'altra.
- (9) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, adottato con la decisione n. 1/2010,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 1/2010 è modificata con l'aggiunta dei seguenti articoli:

Articolo 14

Comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo

- (1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Montenegro. Rientreranno nel dialogo e nella cooperazione tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni tra l'Unione europea e il Montenegro sollevati nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:
 - (a) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro ad operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

- (b) preparare i datori di lavoro, i dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro a partecipare ai lavori del Comitato economico e sociale europeo dopo l'adesione del Montenegro;
 - (c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione dei datori di lavoro, dei dipendenti e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro a questo processo;
 - (d) favorire gli scambi di esperienze e un dialogo strutturato tra A) i datori di lavoro, i dipendenti e le altre organizzazioni della società civile del Montenegro e B) i datori di lavoro, i dipendenti e le altre organizzazioni della società civile degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;
 - (e) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e del processo di preadesione.
- (10) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo è composto da sei rappresentanti del Comitato economico e sociale europeo e da sei rappresentanti delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro. È prevista anche la possibilità di invitare osservatori.
- (11) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo svolge le sue attività previa consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione o, per quanto attiene alla promozione del dialogo tra gli ambienti economici e sociali, di propria iniziativa.
- (12) I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo rifletta il più fedelmente possibile le diverse parti sociali e le altre organizzazioni della società civile nell'Unione europea e in Montenegro. Il governo del Montenegro procede alle nomine ufficiali dei membri montenegrini in base a proposte delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra le parti sociali e le altre organizzazioni della società civile.
- (13) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo è copresieduto da un membro del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante delle parti sociali e delle altre organizzazioni della società civile del Montenegro.
- (14) Il comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo adotta il proprio regolamento interno.
- (15) Il Comitato economico e sociale europeo e il governo del Montenegro sostengono le rispettive spese di partecipazione dei loro delegati alle riunioni del comitato consultivo misto e dei suoi gruppi di lavoro per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno.

- (16) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 15

Comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea

- (1) È istituito un comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea, incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali e regionali nell'Unione europea e in Montenegro. Il dialogo e la cooperazione mireranno in particolare a:
- (a) preparare le autorità locali e regionali montenegrine a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;
 - (b) preparare le autorità locali e regionali montenegrine a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione del Montenegro;
 - (c) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale europea e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali e regionali montenegrine a queste politiche;
 - (d) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra A) le autorità locali e regionali montenegrine e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, anche creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali e regionali del Montenegro e quelle degli Stati membri possono costituire il modo più efficace di affrontare temi specifici di comune interesse;
 - (e) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali e regionali del Montenegro e quelle degli Stati membri;
 - (f) favorire gli scambi di esperienze e di competenze in merito alla politica regionale e agli interventi strutturali fra A) le autorità locali e regionali montenegrine e B) le autorità locali e regionali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il know-how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo locali e regionali e un uso ottimale dei fondi preadesione e dei fondi strutturali;
 - (g) assistere le autorità locali e regionali montenegrine mediante scambi di informazioni riguardanti, in particolare, l'applicazione pratica del principio di sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello locale e regionale;
 - (h) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dei colloqui preadesione.
- (2) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea è composto da [sette] rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da [sette]

rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali del Montenegro, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

- (3) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea svolge le sue attività su consultazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità locali e regionali, di propria iniziativa.
- (4) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea può rivolgere raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (5) I membri vengono scelti in modo che il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea rifletta fedelmente i diversi livelli delle autorità locali e regionali nell'Unione europea e in Montenegro. Il governo del Montenegro procede alle nomine ufficiali dei membri montenegrini in base a proposte formulate da organizzazioni che rappresentano le autorità locali e regionali del Montenegro, elaborate secondo procedure di selezione inclusive e trasparenti tra i rappresentanti titolari di mandati elettorali locali o regionali.
- (6) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea adotta il proprio regolamento interno.
- (7) Il comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un rappresentante delle autorità locali e regionali del Montenegro.
- (8) Il Comitato delle regioni e il governo del Montenegro sostengono le rispettive spese di partecipazione dei loro delegati e del personale di supporto alle riunioni del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le spese di viaggio e di soggiorno.
- (9) Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il [] giugno 2011

Per il consiglio di stabilizzazione e di associazione

Il presidente